

FONDAZIONE BANFI

STATUTO MODIFICATO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

È istituita, dalla "BANFI S.r.l.", la "Fondazione BANFI". La Fondazione, riconosciuta con D.P.R. del 2 maggio 1986, n. 311, è regolata dalle norme del presente Statuto.

ART. 2

La Fondazione ha sede in Montalcino (Siena) presso il Castello di Poggio alle Mura.

ART. 3

La Fondazione non ha finalità di lucro e si prefigge lo scopo di promuovere diffondere e valorizzare lo studio, la ricerca e la divulgazione della cultura e delle pratiche viticole ed enologiche dall'antichità ai nostri giorni, la stretta interconnessione col mondo religioso, la notevole influenza che esse hanno avuto nella vita culturale dei popoli nelle varie epoche, soprattutto nell'età classica e la loro importanza nella vita sociale, attraverso attività di carattere culturale, didattico-scientifico, editoriale e formativo e attività di ricerca.

Più specificamente la Fondazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- divulgare la cultura, l'immagine e l'arte del vino di qualità attraverso l'organizzazione e il patrocinio di mostre, manifestazioni artistico-culturali, eventi musicali, incontri, convegni, dibattiti su tematiche di interesse culturale legati al mondo del vino, idonei a favorire un contatto tra la Fondazione e il pubblico;
- promuovere iniziative di alta qualificazione professionale nel settore viticolo ed enologico, dirette a formare figure specializzate nel settore, mediante l'organizzazione e la gestione di seminari, conferenze, corsi di formazione, *stage*, *master classes*, convegni, seminari e attività didattiche in collaborazione con Atenei e con qualificati esperti provenienti anche dal mondo accademico;
- promuovere studi e ricerche in campo vitivinicolo e progetti, anche in collaborazione con istituti universitari, nazionali e internazionali, nonché la realizzazione di iniziative culturali, formative e di ricerca scientifica in ambito enologico, tra cui il progetto di sviluppo, nel comune di Montalcino, del primo "Osservatorio sul Sangiovese", un centro studi di carattere internazionale dedicato al vitigno Sangiovese;
- curare la pubblicazione di opere editoriali, guide e manuali di formazione ed informazione, di carattere scientifico, sulla cultura del vino;
- promuovere iniziative di raccolte occasionali di fondi finalizzate al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- assumere tutte quelle iniziative idonee a favorire l'incontro tra la Fondazione e le istituzioni culturali nazionali ed internazionali per il raggiungimento dello scopo;
- svolgere ogni altra attività strumentale e/o accessoria, o comunque ritenuta idonea per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

La Fondazione persegue attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione del patrimonio vitivinicolo nazionale, delle bellezze artistiche e del patrimonio culturale di cui è ricco il territorio, come definiti dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

A tale proposito, intende curare l'allestimento, la predisposizione ed il funzionamento di poli museali, al fine di garantire la protezione, la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei beni ivi custoditi, a cominciare dalla cura del Museo del Vetro e della Bottiglia che comprende, fra l'altro, importanti reperti archeologici, con sede nello storico Castello di Poggio alle Mura nel Comune di Montalcino (Siena).

ATTIVITA' CONNESSE

ART. 4

Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione potrà svolgere ulteriori attività, oltre a quelle previste nel precedente art. 3, in via non prevalente ed esclusivamente in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori impiegati e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Potrà, altresì, esercitare ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati, sempre avendo per fine la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura del vino, nonché delle bellezze artistiche e dei beni culturali presenti sul territorio.

La Fondazione, tra l'altro, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, fra l'altro, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in altro diritto reale di godimento, in comodato o in locazione anche finanziaria, di beni immobili;
- b) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti nazionali pubblici o privati, e con istituzioni comunitarie ed extracomunitarie, che siano considerate utili e idonee al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) occuparsi della ricerca e della stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività esercitate;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, società di persone e/o di capitali, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione di scopi analoghi a quelli della Fondazione, la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) svolgere corsi professionali, seminari, eventi, convegni, interventi, laboratori, manifestazioni musicali, artistico-culturali, espositive e fieristiche nonché pubblicazione di opere editoriali e guide del settore enologico;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni, anche per conto terzi, relativi agli scopi della Fondazione;
- g) partecipare a bandi nazionali e comunitari, al fine di accedere a finanziamenti specificamente stanziati da normative nazionali, comunitarie, extra UE;
- h) realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea - al pari di quelle sopra indicate - per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

ART. 5

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione, consistente nella somma di Euro 51.645,69= (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove).

Il Fondo di dotazione potrà essere incrementato mediante:

- i contributi di qualsiasi natura, le donazioni in denaro, i titoli, i beni immobili o mobili, i lasciti testamentari e i legati, le cessioni di crediti che pervengano, a qualsiasi titolo, alla Fondazione da parte di persone fisiche o giuridiche o di altri soggetti, pubblici o privati, che ne condividono gli scopi;
- i beni mobili e/o immobili acquistati dalla Fondazione secondo le disposizioni del presente Statuto;
- gli accantonamenti di qualunque specie, deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- i contributi derivanti da specifiche convenzioni con Pubbliche Amministrazioni o da raccolte occasionali di fondi.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, il Fondo di dotazione, nonché altri fondi o riserve, durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili e avanzi di gestione generatisi nell'esercizio dell'attività istituzionale dovranno essere impiegati esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale della Fondazione.

ART.6

L'ente provvede all'adempimento dei propri scopi statutari mediante il Fondo di gestione alimentato con proventi non specificamente destinati ad incremento del Fondo di dotazione, quali:

- a) le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- b) i frutti derivanti dall'investimento temporaneo delle disponibilità liquide;
- c) i proventi derivanti dalle attività istituzionali e accessorie meglio specificate agli artt. 3 e 4 dello Statuto;
- d) eventuali donazioni e lasciti testamentari ricevuti;
- e) gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
- f) i finanziamenti specificamente stanziati da normative nazionali, comunitarie, extra UE, cui la Fondazione abbia avuto accesso;
- g) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART.7

Sono organi della Fondazione:

- a) il Fondatore;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

IL FONDATORE

Art. 8

Il Fondatore dell'ente è la Società "BANFI S.r.l."

Il Fondatore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Esprime il proprio parere non vincolante in merito alle proposte di modifica dello Statuto elaborate dal Consiglio di Amministrazione e in merito agli enti cui devolvere il patrimonio in caso di liquidazione della Fondazione.

Il Fondatore designa uno (1.=) dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti e quattro (4.=) membri del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.9

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da sette (7.=) membri:

- a) il Prefetto "pro tempore" di Siena, o persona da questi delegata;
- b) il Soprintendente "pro tempore" per i beni archeologici, belle arti, e paesaggio delle province di Siena, Grosseto ed Arezzo, o altra persona da questi delegata;
- c) il Sindaco "pro tempore" del Comune di Montalcino o altra persona da questi delegata;
- d) quattro (4.=) membri designati dal Fondatore.

I membri di cui alle lettere a), b) e c), rimangono in carica sino a che non siano designati i loro successori dagli organi competenti.

I membri di cui alla lettera d) durano in carica cinque (5.=) anni e possono essere confermati.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le cariche sono gratuite. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, con propria deliberazione, un rimborso spese per la partecipazione alle riunioni e alle altre attività della Fondazione.

In caso di dimissioni o impedimento permanente dei membri del Consiglio, l'ente che li ha nominati provvederà alla loro sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

ART.10

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede a che i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

In particolare:

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno successivo. Il bilancio preventivo è accompagnato dal programma delle attività per l'anno cui si riferisce;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno cui si riferisce;
- delibera, sentito il Fondatore, l'adozione delle modifiche statutarie;
- adotta l'eventuale Regolamento interno della Fondazione;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti, determinandone, ove non espressamente specificata, la destinazione al Fondo di dotazione di cui all'art. 5 dello Statuto, o al Fondo di gestione di cui all'art. 6 dello Statuto;
- delibera le acquisizioni e le alienazioni dei beni della Fondazione;
- dispone, nel rispetto delle finalità statutarie, il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione/convenzioni tra la Fondazione ed altri istituti, associazioni, enti e soggetti privati;
- adotta ogni delibera necessaria all'espletamento delle attività istituzionali e accessorie di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto;
- delibera in merito all'effettuazione di erogazioni liberali e alla concessione di contributi;
- può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, cui conferire proprie attribuzioni, ovvero può conferire speciali incarichi a uno o più amministratori, determinando i limiti della delega;
- delibera in merito all'assunzione del personale, ne determina il trattamento giuridico ed economico, decide in merito alla risoluzione dei rapporti di lavoro;
- nomina, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto, i componenti del Comitato Scientifico, sentiti i membri in carica dello stesso;
- delibera in merito all'approvazione dei progetti individuati di propria iniziativa o presentati dal Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;
- può affidare la realizzazione dei progetti di cui al punto precedente al Comitato Scientifico, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;
- delibera direttamente o autorizza il Presidente a deliberare e/o revocare procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ovvero per atti relativi a specifici progetti, fissando i limiti e le modalità di esecuzione di tali procure;
- nomina il liquidatore della Fondazione in caso di scioglimento e delibera circa la devoluzione del patrimonio della Fondazione ad altro ente avente analoghe finalità sentito il Fondatore;
- ha facoltà di stabilire, con propria deliberazione, un rimborso spese per la partecipazione alle riunioni e alle altre attività della Fondazione, nei confronti dei membri degli organi collegiali della Fondazione;
- delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

ART.11

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o su domanda motivata e scritta di almeno due componenti il Consiglio medesimo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per le modifiche statutarie e per la delibera di messa in liquidazione della Fondazione, per le quali occorrerà la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o *e-mail*, o con altro mezzo equipollente, almeno cinque (5.=) giorni prima della data prescelta per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata a mezzo fax o *e-mail*, anche quarantotto (48.=) ore prima della riunione.

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per audio o videoconferenza.

PRESIDENTE

ART. 12

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e vigila sull'andamento generale della Fondazione.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, personalità di rilievo, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Consigliere anziano. Si intende per Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione. In caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. Di fronte ai terzi, la firma del Consigliere anziano è prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

IL COMITATO SCIENTIFICO

ART. 13

Il Comitato Scientifico è composto dal numero di componenti stabilito dal Consiglio di Amministrazione, membri ai quali è riconosciuta competenza professionale e artistica, scelti tra esponenti del mondo accademico, culturale e imprenditoriale, nominati per la prima volta dal Fondatore, ed in seguito dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato durano in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio che li ha nominati,

salvo dimissioni o revoca per giusta causa. I componenti del Comitato Scientifico sono rieleggibili.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.

In caso di assenza o impedimento di questi, la presidenza spetta al membro più anziano, reputandosi tale colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Comitato e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le cariche sono gratuite. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, con propria deliberazione, un rimborso spese per la partecipazione alle riunioni e alle altre attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni di tipo consultivo, assistendo il Consiglio di Amministrazione nella definizione e nell'attuazione dei programmi di attività di carattere scientifico e artistico-culturale della Fondazione.

In particolare, il Comitato Scientifico:

- a) formula progetti riguardanti l'attività culturale e scientifica della Fondazione che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) realizza i progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione, affidati ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- c) fornisce le indicazioni idonee a permettere alla Fondazione il costante adempimento dell'attività di tutela del patrimonio artistico e dei beni culturali racchiusi nei poli museali;
- d) segnala gli istituti, le associazioni, gli enti e i soggetti privati ritenuti idonei a collaborare all'attuazione degli scopi della Fondazione;
- e) esprime i pareri eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione sui risultati conseguiti dalla Fondazione e sulle attività culturali da questa predi-sposte;
- f) per specifici progetti il Comitato Scientifico, nel proprio ambito, può individuare suoi membri che si occupino sia della fase propositiva che della fase realizzativa. In tal caso, detti membri nominano un loro Coordinatore.

Il Comitato Scientifico può far partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, soggetti esterni al Comitato medesimo, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo avrà facoltà di prevedere, con propria deliberazione, nei confronti di detti soggetti un rimborso spese per la partecipazione alle riunioni e alle altre attività della Fondazione.

Analogamente, i membri del Comitato Scientifico ai quali è stato affidato uno specifico progetto, possono far partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, soggetti esterni al Comitato medesimo, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo avrà facoltà di prevedere, con propria deliberazione, nei confronti di detti soggetti un rimborso spese per la partecipazione alle riunioni e alle altre attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo reputi necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. È convocato, altresì, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità,

prevale il voto del Presidente.

Le riunioni di coloro cui è affidato uno specifico progetto, di cui al precedente punto f), sono convocate dal Coordinatore ogni qualvolta questi lo reputi necessario, o su richiesta della maggioranza dei membri cui è stato affidato il medesimo progetto.

Per la validità delle decisioni adottate durante le suddette riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri cui è stato affidato il progetto e le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.14

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre (3.=) membri effettivi e due (2.=) supplenti, nominati:

- a) uno effettivo e uno supplente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- b) uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Interno;
- c) uno effettivo dal Fondatore.

In occasione della prima riunione, il Collegio dei Revisori dei conti nomina, tra i suoi membri, un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro della gestione amministrativa e finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, effettua verifiche di cassa ed esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivo e consuntivo, da depositarsi almeno cinque giorni prima delle scadenze fissate per l'approvazione.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei revisori dura in carica cinque (5.=) anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un membro effettivo del Collegio, subentra il membro supplente più anziano di età.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le cariche sono gratuite. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, con propria deliberazione, un rimborso spese per la partecipazione alle riunioni e alle altre attività della Fondazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART.15

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della Fondazione, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Economico e dalla Relazione sull'attività, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima dell'inizio

dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Entro 30 giorni dalla delibera di approvazione la Fondazione provvederà a trasmettere, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti.

ART.16

Con apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, possono essere stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

ART.17

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di estinzione, il patrimonio risultante dalla chiusura della liquidazione sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente, Istituto o Museo che svolga un'analogha attività istituzionale o che abbia finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito il Fondatore.

Il Liquidatore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione si estingue se lo scopo diventa impossibile, se il patrimonio diviene insufficiente e quando ricorrono le cause di estinzione previste dal Codice Civile.

ART.18

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.